Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DELL'11 GENNAIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Municipio di Genova:** Obbligazioni 5 % del prestito civico 1919 di 50.000.000 sorteggiate nella 15ª estrazione del 3 dicembre 1935. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito 1907 sorteggiate nella 24ª estrazione il 2 dicembre 1935-XIV. — **Società generale elettrica della Sicilia, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1935-XIV. — **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Fratelli Cassanello e C., in Genova-Nervi:** Obbligazioni sorteggiate nell'8ª estrazione il 12 dicembre 1935-XIV — **Provincia di Verona - Ferrovia Verona-Caprino-Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Zuckermann e Diena, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1935-XIV. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato della Città di Napoli sorteggiate nella 109ª estrazione il 4 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima delle ferrovie nord Milano, in Milano:** Pagamento interessi sulle obbligazioni 4 % - 4,50 % - 5,50 % 6 %. — Obbligazioni sorteggiate. — Pagamento acconto dividendo 1935 alle azioni di preferenza. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni

sorteggiate il 1° dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Cementi Brianza, in Missaglia (Como):** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 30 novembre 1935-XIV. — **Società anonima Industria dei marmi vicentini - Chiampo - successa alla Società anonima Lithos e Marmi, in Brescia:** Obbligazioni del prestito ipotecario 4,50 % sorteggiate il 10 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 7 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Manifattura Sebina Umberto Navasio e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Capiago Intimiano (Como):** Obbligazioni del prestito di L. 180.000 per l'acquedotto comunale sorteggiate l'8 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Cave di San Vittore, in Balangero:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 20 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Fabbrica nazionale Pizzi P. M. Dematteis, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1935-XIV. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni del mutuo di L. 10.000.000 sorteggiate il 30 novembre 1935-XIV. — **Società anonima Ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 61ª estrazione il 20 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Tintoria comense già Gillet e Fils, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Tramvie siciliane, in Messina:** Obbligazioni 6 % (emissione 1929) sorteggiate il 15 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Varnio:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate nella 7ª estrazione l'8 dicembre 1935-XIV. — **Comune di San Pellegrino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Cartiere Burgo, in Verzuolo:** Obbligazioni sorteggiate nell'11ª estrazione il 18 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Tramvie sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 1° dicembre 1935-XIV. — **Società anonima Cotonificio Andrea Francesco Feo e C., in Catania:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1935-XIV.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. 2232.

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 12 dicembre 1935-XIV sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ,

Per fronteggiare nuove necessità del servizio di investigazione politica, è d'uopo autorizzare, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario, una ulteriore assegnazione di L. 5.000.000.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri e con l'osservanza delle norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36, sono disponibili L. 13.323.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire cinque milioni (L. 5.000.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 79: « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233.

Varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1935, n. 664, concernente l'istituzione del grado di aspirante ufficiale di complemento nel Regio esercito;

Vista la legge 30 maggio 1935, n. 930, relativa alla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1060, che reca varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1116, recante norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1257 concernente l'aumento degli organici degli ufficiali delle varie armi del Regio esercito (esclusa quella dei CC. RR.);

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello stato maggiore del Regio esercito;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nell'art. 2, lettera *A*), del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, la gerarchia stabilita per i gradi di ufficiale inferiore è modificata come segue:

Capitano.

Tenente	ufficiali subalterni
Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma	
Aspirante ufficiale (di complemento)	

Art. 2. — Le lettere *a*) e *p*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) stato maggiore »;

« *p*) automobilismo militare ».

Art. 3. — Nell'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723:

— le parole: « trentuno divisioni di fanteria » sono sostituite dalle seguenti: « trentatrè divisioni di fanteria »;

— le parole « quattro comandi superiori alpini » sono sostituite dalle seguenti: « quattro divisioni alpine »;

— dopo le parole « tre divisioni celeri » aggiungere:

« cinque comandi di gruppo di zone militari »;

« ventinove comandi di zona militare ».

Art. 4. — L'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore dell'esercito, che è coadiuvato dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito, dal quale dipendono tre generali addetti, e dal sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale, dal quale dipende un generale addetto ».

Art. 5. — La lettera *l*) del terzo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituita dalla seguente:

« *l*) 1° aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe Ereditario; ».

Art. 6. — L'art. 8 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« *Stato maggiore*.

Lo stato maggiore è costituito:

— da un corpo di stato maggiore, formato dagli ufficiali di stato maggiore;

— da un servizio di stato maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di stato maggiore ».

Art. 7. — L'art. 9 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali del corpo di stato maggiore è il seguente:

colonnelli	35
tenenti colonnelli	99
Totale . . .	134

« Per gli ufficiali in servizio di stato maggiore (tenenti, capitani e maggiori) non esiste organico fisso.

« Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono al ruolo comando delle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva ».

Art. 8. — La lettera *l*) dell'art. 12 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è modificata come segue:

« *l*) Istituto superiore di guerra; ».

Art. 9. — Le lettere *c*) e *d*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) 28 comandi di brigata di fanteria divisionale;

« *d*) 91 reggimenti di fanteria divisionale; ».

Art. 10. — L'art. 14 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	274	230	44
Tenenti colonnelli	741	452	289
Maggiori	912	708	204
Capitani	3279	2390	889
Tenenti e sottotenenti	2749	2749	—
	7955	6529	1426

« Nell'arma di fanteria sono inoltre impiegati i seguenti generali:

generale di brigata comandante della brigata granatieri . 1
generali di brigata comandanti di brigata di fanteria divisionale e vice comandanti di divisione 32

« Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7 ».

Art. 11. — La lettera *a*) dell'art. 15 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituita dalla seguente:

« *a*) 3 comandi di brigata celere; ».

Art. 12. — La lettera *b*) dell'art. 17 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituita dalla seguente:

« *b*) 33 reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria; ».

Art. 13. — La lettera *A*) dell'art. 18 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituita dalla seguente:

« *A*) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	153	129	24
Tenenti colonnelli	365	228	137
Maggiori	463	356	107
Capitani	1597	1246	351
Tenenti e sottotenenti	1444	1444	—
	4022	3403	619

« Nell'arma di artiglieria sono inoltre impiegati 13 generali di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata.

« Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7 ».

Art. 14. — Il n. 3°) della lettera *f*) dell'art. 19 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« 3°) una officina militare delle trasmissioni; ».

Art. 15. — L'art. 31 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« *Automobilismo militare.*

« L'automobilismo militare comprende:

a) un servizio tecnico automobilistico;

b) 13 centri automobilistici.

« I centri automobilistici sono formati da un comando, un deposito e un numero vario di gruppi ».

Art. 16. — L'art. 32 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« All'automobilismo militare sono preposti:

« *A*) Ufficiali del servizio tecnico automobilistico.

« L'organico dei suddetti ufficiali è il seguente:

Ufficiali generali:

« Maggiore generale del servizio tecnico automobilistici (ispettore del materiale automobilistico) 1

« Detto ufficiale generale è compreso negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori:

« Colonnelli (direttori e capi divisione) 4
« Tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione) . . . . } 36
« Maggiori, capitani e tenenti addetti . . . . }

Totale . . . 40

« *B*) Ufficiali del corpo automobilistico il cui organico è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	7	7	—
Tenenti colonnelli	25	15	10
Maggiori	50	34	16
Capitani	158	120	38
Tenenti e sottotenenti	145	145	—
	385	321	64

« L'organico suddetto sarà raggiunto gradualmente secondo quanto è stabilito dalla legge sull'avanzamento ».

Art. 17. — L'art. 33 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, compreso nella tabella organica di cui al precedente art. 7, e ad esso sono assegnati ufficiali, compresi negli organici delle varie armi, costituenti un ruolo Istituto geografico militare (I.G.M.), nella misura seguente:

Colonnelli 1
Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni 32

Totale . . . 33

« Oltre agli ufficiali del suddetto ruolo I.G.M., all'Istituto geografico militare possono essere assegnati anche altri ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi ».

Art. 18. — La lettera *b*) dell'art. 38 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituita dalla seguente:

« *b*) compagnie di correzione, reparti militari speciali, reparti di riadattamento militare; ».

Art. 19. — Il secondo comma dell'art. 41 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« Hanno giurisdizione territoriale i comandi di gruppo di zone militari, i comandi di zona militare, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari ».

Art. 20. — Nella legge 30 maggio 1935, n. 930, alla denominazione: « Sottocapo di Stato maggiore territoriale » è sostituita la seguente: « Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale »; ed alla denominazione: « Ispettorati di zone militari » è sostituita la seguente: « Comandi di gruppo di zone militari ».

Art. 21. — L'art. 1 della legge 30 maggio 1935, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Il territorio dello Stato è ripartito in zone militari la cui giurisdizione territoriale sarà stabilita con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 22. — A norma del primo comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1419, l'organico degli ufficiali del corpo di stato maggiore di cui al precedente art. 7, può essere transitoriamente superato, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, quale risulta sostituito dall'art. 7 del presente decreto.

Art. 23. Il trapasso graduale delle attribuzioni territoriali dai comandi di corpo d'armata e dai comandi di divisione di fanteria ai comandi di gruppo di zone militari e a quelli di zona militare, sarà regolato con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Art. 24. — Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 6 luglio 1935, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 10, 13, 16 e 17 che hanno vigore dal 19 luglio detto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1935-XIV, n. 2234.
Norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che gli autoveicoli adibiti a trasporti in comune di passeggeri, sia in servizio urbano che in servizio estraurbano, così di pubblica come di privata gestione, siano azionati a gassogeno o da carburanti nazionali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1938 tutti gli autoveicoli adibiti a trasporti in comune di passeggeri, sia in servizio urbano che in servizio estraurbano, così di pubblica come di privata gestione, debbono essere azionati a gassogeno o da carburanti nazionali.

Al riconoscimento del carattere di carburante nazionale provvede, d'intesa con quello per le finanze e per le corporazioni, il Ministro per le comunicazioni con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2. — A chi acquisti e metta in servizio entro il 31 dicembre 1936 autoveicoli di cui all'art. 1, nuovi di fabbricazione italiana, azionati da carburanti nazionali, è esteso il beneficio previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2283.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo valgono le norme di esecuzione del Regio decreto-legge di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2235.
Provvedimenti a favore delle località colpite da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito ad alluvioni, piene e frane;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato od alla concessione di sussidi ad Enti locali in dipendenza di danni prodotti da alluvioni, piene e frane verificatesi durante il 1935, salvo quanto dispone il successivo art. 3 per opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 10.000.000 nell'esercizio finanziario in corso e per L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

Art. 2. — Per la riparazione dei danni di cui al precedente articolo nelle provincie dell'Italia Meridionale ed Insulare, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, ad eccezione di quelle relative alla concessione di sussidi per la riparazione o la ricostruzione di case di proprietà privata.

Art. 3. — È autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per provvedere nelle località del Mezzogiorno d'Italia alla riparazione o alla ricostruzione di opere di bonifica e di sistemazione montana, danneggiate o distrutte dai nubifragi dell'autunno 1935, nonchè alla concessione di sussidi, entro il limite globale di L. 1.000.000 con le norme del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 2 giugno 1930, n. 755, per favorire il riattamento e il ripristino delle opere di miglioramento fondiario danneggiate o distrutte, e per agevolare lo spietramento e la sistemazione dei terreni e dei coli.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste nella misura di L. 5.000.000 per l'esercizio finanziario in corso e L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38.

Art. 4. — I possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni, piene e frane, situati nei Comuni che saranno compresi in elenchi da approvarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici, sono ammessi a chiedere una revisione straordinaria dell'estimo dei terreni stessi per conseguire la gravio dell'imposta anche nel caso in cui il danno subito non dia titolo a denuncia delle variazioni in base alle leggi 14 luglio 1864, n. 1831, e 1° marzo 1886, n 3682.

La verifica dei danni, ai fini dello sgravio del reddito, sarà eseguita dall'Amministrazione finanziaria su denuncia del danneggiato.

In base a tale denuncia l'intendente di finanza della Provincia ha facoltà di sospendere la riscossione della relativa imposta e sovrimposta.

Art. 5. — Indipendentemente dallo sgravio, che a titolo di rovina è consentito ai redditi dei fabbricati in base alle norme di legge in vigore, i possessori di fabbricati danneggiati, situati nei Comuni indicati negli elenchi di cui all'articolo precedente, sono ammessi a chiedere la sospensione del pagamento dell'imposta, in attesa dello sgravio totale o parziale del reddito dei fabbricati distrutti o danneggiati.

La verifica dei danni, ai fini dello sgravio del reddito, sarà eseguita dall'Amministrazione finanziaria in base a denuncia del danneggiato.

Art. 6. — Lo sgravio dell'imposta per cessazione totale o parziale dei redditi contemplati negli articoli precedenti si estende, altresì alle sovrimposte comunale e provinciale e a tutte le altre addizionali.

Art. 7. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e foreste in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236.
Disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215;
Ritenuta la necessità urgente di completare le opere di irrigazione in corso nella provincia di Ferrara al fine di assicurare l'aumento della produzione foraggera e del patrimonio zootecnico, e contribuire a soddisfare le eccezionali esigenze attuali del Paese, promuovendo in pari tempo, con l'intensificata produzione, il migliore assetto sociale di quella Provincia;
A termini dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per promuovere ed intensificare l'irrigazione in provincia di Ferrara è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 da servire:

1° al miglioramento della viabilità rurale della Provincia mediante la costruzione di strade;

2° alla destinazione a cultura irrigua di 10.000 ettari di terreno della Provincia stessa.

Art. 2. — Le strade indicate al n. 1 dell'articolo precedente sono determinate nel numero e nel tracciato con apposito piano regolatore, da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere del Commissario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

La spesa di costruzione delle strade è sostenuta interamente dallo Stato. La spesa di manutenzione è a carico degli enti che vi sono obbligati a norma delle leggi stradali. All'uopo, si provvede, a termini dell'art. 17 secondo comma del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, alla determinazione dell'ente obbligato ed alla consegna delle opere eseguite.

Art. 3. — Il perimetro del territorio da destinare a coltura irrigua, a termini dell'art. 1, n. 2, è stabilito dal Ministro per l'agricoltura, sentito il parere dell'ispettore agrario provinciale, su proposta del Commissario per la bonifica integrale.

Ai proprietari o conduttori dei terreni, compresi nel perimetro, che siano destinati a culture irrigue entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, può essere concesso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste un premio in ragione di L. 500 per ettaro irrigato. Il premio può essere elevato fino a L. 1000 per ettaro, quando la destinazione irrigua sia particolarmente costosa.

Art. 4. — Alla concessione dei sussidi, contributi e premi, previsti dal presente decreto, provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Commissario della bonifica integrale.

L'approvazione dei progetti e l'appalto delle opere pubbliche sono disposti dallo stesso Ministro con l'osservanza delle norme vigenti, sentito anche il Commissario per la bonifica integrale; è data però facoltà nei casi di dichiarata urgenza, di provvedere in base al solo parere del Commissario.

Art. 5. — Ai miglioramenti fondiari e in particolare alle costruzioni rurali da eseguirsi nei terreni di cui al precedente articolo può essere concesso, in aggiunta al premio, il sussidio nei modi e nelle forme previste dagli articoli 43 e seguenti del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Art. 6. — Se per l'attuazione dell'irrigazione nel territorio indicato all'art. 3 occorrano opere preliminari, di carattere pubblico, oltre quelle previste dall'art. 2 potrà essere destinata ad eseguirle parte della dotazione di L. 40.000.000, indicata all'art. 1.

Alla distribuzione di detto fondo, per i vari scopi previsti dal presente articolo e dagli articoli 2, 3 e 5 si procede con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, nonchè di concerto col Ministro per i lavori pubblici in quanto siano previste opere di competenza di quest'ultimo Ministero.

Art. 7. — I premi, contributi e sussidi previsti dal presente decreto possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per la esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per l'importo corrispondente alla quota di concorso statale nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, verificato dal Commissario per la bonifica integrale, la quota stessa resta vincolata a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il beneficiario decada dalla concessione del premio, sussidio o contributo.

Art. 8. — La complessiva spesa, autorizzata di L. 40.000.000 sarà stanziata in tre esercizi in ragione di 10.000.000 nell'esercizio 1935-1936, 10.000.000 nell'esercizio 1936-1937 e 20.000.000 nell'esercizio 1937-1938. Sulla base di questo reparto e tenuto conto della distribuzione delle assegnazioni da farsi a sensi dell'art. 6 il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 9. — L'autorizzazione per spese a pagamento non differito, relativa a sussidi per opere di miglioramento fondiario, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni, è ridotta di L. 2.000.000.

Gli stanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per le seguenti spese e per i sottoindicati esercizi, sono ridotti delle somme seguenti:

Esercizio 1936-1937:

Concorso dello Stato negli interessi sui mutui per operazioni di credito agrario di miglioramento (Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni)	L. 2.000.000
Spese a pagamento non differito per sussidi per opere di miglioramento fondiario (Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni) .	» 7.000.000
Concorso dello Stato nella spesa di costruzione di sylos per cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720, e legge 21 dicembre 1933, n. 1878)	» 500.000

Esercizio 1937-1938:

Spese a pagamento differito per opere di bonifica di competenza statale ecc. (R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni)	» 10.000.000

Art. 10. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2237.
Proroga di termini per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1043;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare i termini di chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I termini di cui all'art. 1, comma 1°, art. 5, comma 5°, art. 7, primo periodo del primo comma, e art. 8, comma 2°, del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1043, riguardanti la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, sono prorogati al 31 marzo 1936-XIV.

Ai commi 2° e 3° dell'articolo primo del citato R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, sono sostituiti i seguenti:

« Entro il 30 aprile 1936-XIV l'Ufficio autonomo di stralcio determinerà, d'intesa col Ministero delle finanze, il conto generale di dare e di avere dell'Unione Edilizia Nazionale col Tesoro dello Stato, e procederà alla compilazione del bilancio di chiusura della liquidazione.

« Detto bilancio sarà sottoposto al visto del Ministro per le finanze a norma del 1° comma dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, non oltre il predetto giorno ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1935-XIV, n. **2238**.
Aggiornamento della legge concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1038, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di armonizzare le disposizioni relative alla liquidazione dell'indennità supplementare per gli ufficiali della Regia guardia di finanza con le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge sopracitato.
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La contribuzione dovuta alla Cassa ufficiali dagli ufficiali della Regia guardia di finanza cessati dal servizio permanente effettivo anteriormente al 16 aprile 1934 e ammessi a permanere nell'iscrizione alla Cassa a norma dell'art. 14-*nonies* della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è stabilita nella stessa misura di quella che i medesimi ufficiali avrebbero dovuto versare dal 16 aprile 1934, se fossero rimasti in servizio permanente effettivo, senza fruire di aumenti di stipendio.

Art. 2. — La contribuzione d'iscrizione dovuta dagli ufficiali della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri prima del 16 aprile 1934, che si siano valsi della facoltà loro concessa dal secondo comma dell'art. 14-*septies* della legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è stabilita nella stessa misura di quella che i medesimi ufficiali avrebbero dovuto versare a decorrere dal 16 aprile 1934, se fossero rimasti in servizio permanente effettivo, senza fruire di aumento di stipendio.

Art. 3. — L'indennità supplementare spettante agli ufficiali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è calcolata in base allo stipendio considerato quale imponibile agli effetti della determinazione della contribuzione dovuta dagli stessi a decorrere dal 16 aprile 1934.

Art. 4. — L'indennità supplementare dovuta agli ufficiali cessati dal servizio effettivo prima del 16 aprile 1934, che non si siano valsi della facoltà di permanere nell'iscrizione, è calcolata in base allo stesso stipendio al quale sarebbero state commisurate le contribuzioni se gli ufficiali stessi fossero stati ammessi a permanere nell'iscrizione a decorrere dalla data predetta.

Art. 5. — Il presente decreto, che avrà vigore dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. **2239**.
Dipendenza disciplinare dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, che approva il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 maggio 1935-XIII, n. 930, riguardante la ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità di aggiornare il predetto regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le attribuzioni di carattere disciplinare che, a norma del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito — approvato dal R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145 — spettano ai Comandi di brigata, di divisione e di corpo d'armata, sono deferite ai Comandi di zona militare e ai Comandi di gruppo di zone militari per quanto riguarda i sottufficiali in servizio, effettivi a enti o reparti dipendenti dai predetti Comandi di zona e di gruppo di zone militari, e i sottufficiali in congedo di tutte le armi e corpi, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 2. — Alle procedure disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continueranno a provvedere, anche in caso di loro rinnovazione, le autorità che le hanno iniziate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 agosto 1935-XIII, n. **2240**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Sigillo.

N. 2240. R decreto 17 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno viene approvato lo statuto organico pel governo della Congregazione di carità di Sigillo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. **2241**.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « San Giovanni Battista » con sede in Bra.

N. 2241. R. decreto 23 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « S. Giovanni Battista » con sede in Bra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2242**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia Maria SS. Assunta in Cielo » con sede in Chiusa Sclafani (Palermo).

N. 2242. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Congregazione « Compagnia Maria SS. Assunta in Cielo », con sede in Chiusa Sclafani (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2243.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Agnese Vergine e Martire in Rorai Piccolo (comune di Porcia).

N. 2243. R. decreto 21 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Agnese Vergine e Martire in Rorai Piccolo del comune di Porcia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2244.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri in Galatina.

N. 2244. R. decreto 4 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri in Galatina viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV.
Revoca del sig. Padoa Leo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1926, n. 2641, col quale venne nominato agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Milano, il signor Padoa Leo di Angelo;
Visto il Nostro decreto 24 settembre 1932-X, col quale il detto sig. Padoa fu confermato nel ruolo degli agenti di cambio di quella Borsa valori;
Considerato che il succitato agente di cambio è rimasto insolvente nella liquidazione di Borsa del mese di settembre 1935-XIII;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1930, n. 815;
Vista la lettera 11 novembre 1935 del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con la quale, su conforme avviso delle locali autorità di Borsa, esprimesi il parere che, in seguito all'insolvenza del nominato agente di cambio, si debba procedere alla di lui revoca;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto del 30 settembre 1935-XIII, il signor Padoa Leo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 259. — D'ELIA.

(27)

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV.
Uso facoltativo della divisa per il direttore ed i professori del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al direttore e ai professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
DE VECCHI DI VAL CISMON.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del direttore e dei professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

DIRETTORE:

Camicia nera.
Toga di seta nera con collo di ermellino, risvolti e bordi delle maniche in raso nero, filettati con piccoli cordoni in oro. Risvolti e colletto chiusi sul petto da piccoli alamari di seta e bottoni oro e cremisi. Stola di seta pesante cremisi con ricamato in oro il leone alato. Cordoni dorati.
Tocco in raso nero basso a piatto ottagonale, ricamato in oro.

PROFESSORI DI RUOLO:

Camicia nera.
Toga di seta nera con colletto; risvolti e bordi delle maniche in raso nero, filettati con piccoli cordoni in seta cremisi. Risvolti e colletto chiusi sul petto da piccoli alamari di seta e bottoni cremisi. Stola di seta pesante cremisi con ricamato in oro il leone alato. Cordoni d'argento.
Tocco in raso nero basso, a piatto ottagonale, con bordo e flocco d'argento.

PROFESSORI INCARICATI:

Camicia nera.
Toga di seta nera, con colletto; risvolti e bordi in raso nero filettati in seta cremisi. Risvolti e colletto chiusi sul petto da piccoli alamari rosso cremisi. Cordoni rosso cremisi.
Tocco in raso nero basso, a piatto ottagonale, con bordo e flocco rosso cremisi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(24)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1935-XIV.
Revoca del sig. Clerici Italo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1932-X, col quale venne confermato nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, il signor Clerici Italo fu Napoleone;
Considerato che il detto agente di cambio, risultato inadempiente nella liquidazione di Borsa nel mese di settembre 1935-XIII;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1930, n. 815;
Viste le lettere 14 ottobre 1935 della Deputazione di borsa di Milano e 11 novembre del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con le quali, respingendo la proposta di dimissioni, si è espresso il parere che, in seguito all'inadempienza del succitato agente di cambio, si debba procedere alla di lui revoca;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 30 settembre 1935-XIII, il signor Clerici Italo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 Anno XIV
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 260. — D'ELIA.

(25)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1935-XIV.
Revoca di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 20 gennaio 1933-XI, n. 120 e 29 luglio 1931-XI, n. 2481, coi quali vennero rispettivamente nominati rappresentanti alle grida del signor Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, i signori Cartasegna Girolamo Emilio fu Carlo e Clerici Bruno di Italo;

Visto il R. decreto di pari data del presente, con il quale è stato provveduto alla revoca della carica di agente di cambio del signor Clerici Italo;

Decreta:

È revocata la nomina dei signori Cartasegna Girolamo Emilio e Clerici Bruno da rappresentanti alle grida del signor Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(26)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1935-XIV.
Revoca di rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1933-XI, n. 777, col quale il signor Cesnedi Gian Franco di Emilio venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del signor Padoa Leo di Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1935-XIII, n. 1990, col quale il signor Fancelli Harry di Acilio venne nominato rappresentante alle grida del succitato agente di cambio;

Visto il R. decreto di pari data del presente, con il quale è stato provveduto alla revoca della carica di agente di cambio del signor Padoa;

Decreta:

È revocata la nomina dei signori Casnedi Gian Franco e Fancelli Harry da rappresentanti alle grida del signor Padoa Leo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(28)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1936-XIV.
Modificazioni al decreto Ministeriale 7 novembre 1935 recante norme per la vendita di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1935, portante norme concernenti la vendita di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

Su proposta del capo dell'Ufficio predetto;

Decreta:

Articolo unico. — Dalla data del presente decreto è abrogato l'art. 2 del decreto Ministeriale 7 novembre 1935, nella premesse citato, col quale fu fatto divieto di vendita della benzina e delle miscele carburanti contenenti benzina, in imballaggi di qualsiasi specie.

Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(63)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza del Senato del Regno, in data 3 gennaio 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2161, relativo alla proroga del termine stabilito dal R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1901, per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'esercizio della professione di maestro di canto.

(68)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione di Consorzi operanti nel bacino del Tronto.

Con R. decreto 14 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre successivo al registro 31 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 127, il Consorzio per la sistemazione del Tronto, quello d'irrigazione della Valle del Tronto, nonchè il Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Ascensione (in provincia di Ascoli Piceno) sono stati fusi in un solo Ente che ha assunto la denominazione di « Consorzio di bonifica del Tronto » e che succede nei diritti e negli obblighi dei tre consorzi precedenti.

È stato incaricato della gestione del nuovo Ente, risultante dalla fusione, il signor conte gr. uff. dott. Raffaello Nàrdini Saladini, nella qualità di commissario straordinario.

Il commissario procederà alla formazione dello statuto del nuovo Ente, che dovrà essere presentato al Ministero per la prescritta approvazione entro un semestre dalla comunicazione del decreto.

(44)

Soppressione del Consorzio di bonifica Cavo Spina in provincia di Ferrara.

Con R. decreto 21 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, al registro n. 31, foglio n. 54, è stato soppresso il Consorzio di bonifica Cavo Spina, e il relativo territorio aggregato al Consorzio di bonifica del 2° circondario idraulico Polesine S. Giorgio, in provincia di Ferrara.

(45)

Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Corsonna in provincia di Lucca.

Con decreto Ministeriale 19 dicembre 1935-XIV, n. 5000, è stato approvato l'elenco in data 30 dicembre 1934 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Corsonna, in territorio del comune di Barga, in base al progetto del 15 giugno 1932, compilato dal Comando della centuria della Milizia nazionale forestale di Lucca.

(46)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1936-XIV - N. 5.

S. U. A. (Dollaro)	12,50	Olanda (Fiorino)	8,4459
Inghilterra (Sterlina)	61,61	Polonia (Zloty)	235,31
Francia (Franco)	82,30	Spagna (Peseta)	170,77
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,35	Rendita 3,50 % (1906)	69,30
Austria (Shilling)	2,299	Id. 3,50 % (1902)	64,30
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3 % lordo	44,375
Canadà (Dollaro)	12,45	Prest. redim. 3,50 % - 1934	65,325
Cecoslovacchia (Corona)	51,80	Obbl. Venezie 3,50 %	81,50
Danimarca (Corona)	2,755	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	92,225
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	92,25
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,125
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	80,10
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1936-XIV - N. 6.

S. U. A. (Dollaro)	12,50	Olanda (Fiorino)	8,4459
Inghilterra (Sterlina)	61,70	Polonia (Zloty)	235,65
Francia (Franco)	82,30	Spagna (Peseta)	170,77
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	68,925
Austria (Shilling)	2,299	Id. 3,50 % (1902)	64,25
Belgio (Belga)	2,104	Id. 3 % lordo	44,325
Canadà (Dollaro)	12,47	Prest. redim. 3,50 % - 1934	65,10
Cecoslovacchia (Corona)	51,80	Obbl. Venezie 3,50 %	81,65
Danimarca (Corona)	2,7575	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	92,50
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	92 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,15
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	80,10
Norvegia (Corona)	3,0021		

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.